

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^aSEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 042/CFA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 settembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Mario Zoppellari – Presidente f.f.; Avv. Franco Matera, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' CALCIO LECCO 1912 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARE NEL PRIMO CAMPIONATO CUI SI ISCRIVERÀ NELL'EVENTUALE CASO DI RIPRESA DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI SIG. MEREGALLI SANDRO – NOTA N. 11917/777 PF 16-17 GP/GC/MG DEL 2.5.2017(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)

La C.F.A., dichiaraimprocedibileil ricorso proposto dalla Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento; dichiarainapplicabilele sanzioni inflitte alla Calcio Lecco 1912 Srl affiliata in data 11.7.2017 con Com. Uff. 7/A e dichiarainammissibileil ricorso dalla stessa proposto.Dispone addebitarsi la tassareclamo.

II COLLEGIO

Avv. Mario Zoppellari – Presidente f.f.; Avv. Franco Matera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. MAZZOCCO LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE NOIF – NOTA N. 12111/660 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017)

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MAZZOCCO LUIGI – NOTA N. 12111/660 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017)

La C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3, rispettivamente proposti dal sig. Mazzocco Luigi e dalla società ASD Isernia Football Club, li accoglie e annulla le sanzioni inflitte, rimettendo gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE F.F.
Mario Zoppellari

Publicato in Roma il 14 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio